



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI
DIVISIONE EDUCATIVA**

ATTO N. DD 1984

Torino, 02/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, CO. 1, LETT. B), DEL D.LGS.36/2023 PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN BREVE PERCORSO FORMATIVO SULLA LETTURA INCLUSIVA "LE STORIE IN TANTI MODI" ALL'ASSOCIAZIONE AREA ETS CF 96591020019 - P.IVA 06007430017 INDIZIONE E AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA DI € 560,00 FUORI CAMPO IVA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 633/72- ART. 79, CO. 4 LETT. B) D.LGS.117/2017 - SPESA FINANZIABILE CON FONDI LEGGE 285/97 - CIG BB0413A873.

Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce alla Divisione scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.

Considerata l'esigenza di garantire il supporto formativo del personale educativo del Sistema integrato 0-6 della Città di Torino, anche per l'anno educativo in corso è necessario provvedere all'acquisto del servizio in oggetto, percorso formativo già avviato lo scorso anno. Ritenuto opportuno rivolgersi ad AREA ETS, che si occupa da quarant'anni a Torino di bambini con disabilità o DSA e dei loro familiari e caregiver, con interventi che ne promuovono il benessere psicologico, lo sviluppo delle autonomie e in generale il miglioramento della qualità di vita. Si attiva così, il progetto Le storie in tanti modi - Libri Accessibili a cura del Centro documentazione. Da questa esperienza è nato il saggio Libri accessibili, letture possibili. Risorse e pratiche per coltivare il diritto alle storie a cura della dott.ssa Elena Corniglia.

Gli obiettivi del percorso formativo includono l'incremento di conoscenze e condivisione di strumenti utili per individuare, scegliere e proporre libri accessibili di qualità, che concorrano ad arricchire le possibilità di lettura di ciascun lettore, con e senza disabilità attraverso un'ampia rassegna di titoli italiani e stranieri. Tra gli argomenti trattati; Diritto alla lettura e disabilità, diverse esigenze e modalità di lettura, diverse Tipologie di libri accessibili (Libri tattili illustrati, in Lingua dei Segni, in simboli, ad alta leggibilità, Easy to read, senza parole, digitali, fotografici, onomatopeici, multicode, audiolibri e libri-gioco). La sede dove si svolgerà il percorso formativo è il Centro di documentazione Pedagogica - C.so Francia 285, Torino.

Attestato pertanto che l'operatore economico risulta in possesso di idonee e documentate esperienze

pregresse evincibili da apposita documentazione conservata agli atti del Servizio ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'operatore economico interpellato ha presentato il preventivo per una spesa di Euro 560,00 fuori campo IVA ai sensi dell' art. 4 del D.P.R. 633/72- art. 79, co. 4 lett. b) D.Lgs. 117/2017, a mezzo del quale ha dettagliato la preparazione e l'erogazione del corso. L'organizzazione del corso prevede una durata di 6 ore + 2 ore di visita al Centro di Documentazione e Ricerca di Area ETS.

Valutata positivamente la proposta dell'associazione interpellata associazione AREA ETS, con sede legale in C.so Regina Margherita, 55 10124 Torino CF 96591020019 - P.IVA 06007430017 Tenuto conto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad Euro 5.000,00, non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità nelle Convenzioni Consip attive né di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i., nonché di applicare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Tenuto conto del comunicato ANAC del 10.01.2024 e del successivo comunicato del Presidente di ANAC del 18.06.2025 con cui è stata prorogata la possibilità di operare fuori dalle piattaforme digitali per tutti gli affidamenti diretti inferiori a 5.000,00 Euro, il CIG BB0413A873 è stato acquisito direttamente sulla PCP nel rispetto di tali disposizioni.

Con il presente provvedimento si procede dunque contestualmente all'indizione ed all'approvazione dell'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 2 e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di progettazione e realizzazione di un breve percorso formativo, "Le storie in tanti modi", i libri accessibili come strumento di crescita, partecipazione e inclusione, per una spesa di Euro 560,00 fuori campo iva ai sensi del art. 4 del D.P.R. 633/72- art. 79, co. 4 lett. b) D.Lgs. 117/2017, alla sopracitata AREA ETS con sede legale in C.so Regina Margherita, 55 10124 Torino CF 96591020019 P.IVA 06007430017.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, commi 3 e 4, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

La prestazione oggetto della presente determinazione avrà inizio a far data dalla esecutività della stessa, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Il pagamento del servizio in oggetto è previsto in un'unica soluzione e pertanto non frazionabile, pertanto non si applica quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e dalla Circolare della Direzione Finanziaria prot. 2130 del 19 giugno 2023. Ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di tracciabilità previste dall'art.3 della Legge 136/2010, secondo gli indirizzi elaborati dalla delibera n. 556/2017 dell'ANAC "determinazione n. 4 del 7 Luglio 2011 recante: Linee Guida sulla Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136". Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferita all'impegno per l'anno 2026 avverrà entro il 31/12/2026.

Si attesta che l'affidamento in essere non rientra nel campione individuato dalla Stazione Appaltante circa il controllo del possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 2 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411 e che la relativa autocertificazione presentata dall'O.E. è conservata agli atti del Servizio.

Dato atto che l'operatore economico ha accettato l'impegno all'osservanza sia del Patto di Integrità della Città di Torino, di cui all'allegato 1.1 al Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, sia del Codice di Comportamento della Città.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 118/2011, così come integrati e corretti dal D.lgs. 126/2014. I controlli sull'affidatario avverranno nei modi ed ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, successivamente si procederà alla stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione Internet "Amministrazione trasparente".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 178, 179, 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. Di attestare che il servizio oggetto della fornitura di cui trattasi rientra nelle competenze attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino (art.7, comma 4) al servizio scrivente;
2. tenuto conto del comunicato ANAC del 10.01.2024 e del successivo comunicato del Presidente di ANAC del 18.06.2025 con cui è stata prorogata la possibilità di operare fuori dalle piattaforme digitali per tutti gli affidamenti diretti inferiori a € 5.000,00, il CIG BB0413A873 è stato acquisito direttamente sulla PCP nel rispetto di tali disposizioni, si è provveduto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a richiedere il preventivo all' Associazione AREA ETS, con sede legale in C.so Regina Margherita, 55 10124 Torino CF 96591020019- P.IVA 06007430017;
3. di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00 non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità delle forniture/servizio nelle Convenzioni Consip attive e nè di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs, 36/2023 e dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i.;
4. di dare atto che non è necessario rispettare il principio di rotazione ai sensi dell'art.49, comma 6 del D.Lgs.36/2023;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
6. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura del servizio in oggetto, all' Associazione AREA ETS con sede legale in C.so Regina Margherita, 55 10124 Torino CF 96591020019 - P.IVA 06007430017, per un importo complessivo di € 560,00 fuori campo iva ai sensi del art. 4 del D.P.R. 633/72- art. 79, co. 4 lett. b) D.Lgs. 117/2017;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il dott. Cinzio TOLOMEI, funzionario in E.Q. con delega dirigenziale del Dipartimento Servizi

Educativi;

8. si dà atto dell'insussistenza di un interesse transfrontaliero certo ex art.48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, per il modesto valore dell'affidamento;
 9. di dare atto che non è stata richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell' art. 5, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., per il modico valore dell'affidamento;
 10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, co. 2, del D.lgs. 36/2023, non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, co. 3 e 4, del citato Decreto, trattandosi di affidamento di contratti d'importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
 11. Di dare atto che la prestazione oggetto della presente determinazione avrà inizio a far data dalla **esecutività della stessa**, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL).
 12. di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa dell'anno 2026 avverrà entro il 31/12/2026;
 13. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore dell'operatore economico affidatario, verranno rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge statale 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 14. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL e che, con la sottoscrizione, si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.
 15. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".
- Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di €. 560,00 con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza obbligazione
560,00	2026	12	01	1	03	08881000400 2	007	31/12/2026
Descrizione capitolo/articolo:				LEGGE 285/97- PROGETTI LEGGE 285/97- PRESTAZIONI DI SERVIZI- ATTIVITA' FORMATIVE sett. 007				
Conto finanziario n.				Descrizione conto finanziario				
U.1.03.02.04.999				- Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.				

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Claudio Sciaraffa



10124 Torino – C.so Regina Margherita, 55 – Tel. 011/837642-8170206
www.areato.org - e-mail info@areato.org - pec areaonlus@pec.it

Torino, 27 marzo 2026

Alla cortese attenzione del
Dott. Rinaldo Orsolani
Centro di Documentazione e Biblioteca Pedagogica
Corso Francia 285, Torino

OGGETTO: preventivo corso di formazione sulla lettura inclusiva

Con la presente si conferma la disponibilità di Area ETS, iscritta al RUNTS (Atto DD1591/A2202A/2024, Rep. N. 145780) a progettare ed erogare un corso di formazione in presenza della durata di 8 ore dedicato al tema dei libri accessibili e della lettura inclusiva.

Il corso, condotto dalla dott.ssa Elena Corniglia, si compone di 4 incontri della durata di 2 ore ciascuno da svolgersi presso la Biblioteca Pedagogica di Torino e presso il Centro di Documentazione e Ricerca sul Libro Accessibile di Area ETS.

Il compenso richiesto per la suddetta formazione è pari a 560 euro.

Il versamento del compenso dovrà essere effettuato in rimessa del conto, a fronte dell'emissione di una nostra ricevuta tramite Bonifico Bancario (specificando la causale) presso:

Banca del Piemonte
Via Cernaia 7, Torino
IBAN: IT370 030 4801 0000 0000 0089958
Conto intestato ad Area ETS.



10124 Torino – C.so Regina Margherita, 55 – Tel. 011/837642-8170206
www.areato.org - e-mail info@areato.org - pec areaonlus@pec.it

Si ricorda che l'Associazione Area ETS può emettere fattura (art. 2 e 4 del D.P.R. 633/72) e non è soggetta ad eventuali adempimenti contributivi in quanto attività istituzionale.

Rossella Bo
Consigliere Delegato alle Attività Istituzionali

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00005924 del 30/03/2026

7.v, 30.v, 5/2025A/044.fra, 044.arm, 52.nd

**PATTO DI INTEGRITÀ RELATIVO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
FINALIZZATE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI**
(articolo1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n.190)

Per la procedura di affidamento: acquisto della progettazione e realizzazione del percorso formativo “Le storie in tanti modi” i libri accessibili come strumento di crescita, partecipazione e inclusione.

Il presente Patto interessa tutte le imprese che concorrono alle procedure di affidamento d'appalto e di concessione ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore o che richiedano l'iscrizione all'Albo Fornitori ed è richiamato nei bandi di gara e negli inviti.

Il presente Patto, già sottoscritto dal Responsabile Unico di Progetto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante a qualsiasi titolo all'affidamento in oggetto. La mancata consegna del documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'articolo 101 D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di Torino

e

l'Associazione: AREA ETS (di seguito operatore economico),

CF: 96591020019 P.IVA: 06007430017

sede legale: C.so Regina Margherita, 55 10124 Torino

rappresentata da: Giovanna Recchi

in qualità di: Legale Rappresentante

VISTO

1. La legge 6 novembre 2012 n. 190, articolo 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
2. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato articolo 1, comma 17, della Legge n.190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse;

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e s.m.i;
3. Il Codice di Comportamento della Città di Torino, e s.m.i;
4. Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (allegato 3 al P.I.A.O) 2024-2026, attualmente vigente;
5. Il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 cosiddetto "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici ";
6. Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia" che all'articolo83-bis, comma 3 stabilisce che "Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto",

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 **Finalità**

1.1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della affidamento in oggetto e rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito degli affidamenti di pubblici appalti o concessioni da parte dell'Amministrazione. Il Patto di integrità si prefigge, quindi, lo scopo di ampliare e rafforzare l'ambito di operatività delle misure di prevenzione e di contrasto alle diffuse forme di illegalità nel settore dei pubblici appalti.

1.2 Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Operatore economico partecipante alla procedura di affidamento ed eventualmente aggiudicatario dell'affidamento medesimo, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede in tutte le fasi dell'affidamento, dalla partecipazione all'esecuzione contrattuale secondo il Codice dei Contratti pubblici.

1.3 Con il patto di Integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno anti corruttivo di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio - sia direttamente che indirettamente tramite intermediari - al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

1.4 L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento indette dall'Amministrazione.

1.5 Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società, è presentato dall'Operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico.

Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.

1.6 La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. n. 36/2023. Qualora il concorrente non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà escluso dalla relativa procedura di affidamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di affidamento di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria. Nelle procedure sotto soglia s'intendono ricompresi anche gli affidamenti diretti.

2.2 Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione a cui gli operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di affidamento.

2.3 Il Patto di integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell'Amministrazione impiegato nell'ambito delle procedure di affidamento, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.

2.4 L'Operatore economico e l'Amministrazione sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

Articolo 3

Obblighi dell'Operatore economico

3.1 Con l'accettazione e la sottoscrizione del presente Patto di Integrità, l'Operatore economico si impegna:

- ad agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Torino e degli altri concorrenti, uniformando la propria condotta ai principi di trasparenza e correttezza;
- ad astenersi da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria;
- a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, ovvero forme di collisione con la persona responsabile per l'aggiudicazione della affidamento e/o la fase di esecuzione del contratto;
- ad astenersi nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con il presente appalto o concessione comunale, da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Torino;
- a non offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione il dipendente comunale provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- a non offrire o concedere vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta;
- a non tacere l'esistenza di un accordo illecito o di un pratica concertata;
- a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza e/o per concentrare i prezzi e le condizioni dell'offerta;
- a non avvalersi dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né avvalersi dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto o di concessione;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2000 e s.m.i. In caso contrario il Comune di Torino disporrà l'immediata esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alla procedura di affidamento;
- a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.
- a segnalare al Responsabile Unico del Progetto e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di affidamento e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla affidamento in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Autorità;

- a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione Appaltante.

3.3. Le segnalazioni di cui sopra non esimono l'operatore economico, qualora il fatto costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria.

3.4 L'operatore economico si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

3.5. Il contraente appaltatore o concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alle Autorità competenti, di tentativi di concussione che siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'operatore economico. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c..

3.2 Gli obblighi di cui ai precedenti commi, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Amministrazione ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretendere il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 4

Sanzioni

4.1 L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati all'articolo 3 del presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'Operatore medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, una o più delle seguenti sanzioni:

1. esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accettata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'affidamento o nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedente alla stipula del contratto;

2. risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'affidamento. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga

pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare dell'importo contrattuale e che non possono comunque superare "complessivamente" il 10% di detto ammontare netto contrattuale;

3. segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alle Autorità competenti.

4.2 Nel caso di violazione del divieto previsto all'articolo 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli. L'operatore economico che ha concluso contratti o conferito gli incarichi non può contrattare con la Città per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione da parte dell'ex dipendente pubblico di eventuali compensi percepiti in violazione del divieto, fatte salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni sopra elencate.

Articolo 5

Obblighi dell'Amministrazione

5.1 Il personale della Città di Torino, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di affidamento, si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede e, in particolare, si astiene dal tenere comportamenti, o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il Codice di Comportamento della Città di Torino e sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.

5.2 Qualora l'Amministrazione riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di affidamento ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

5.3 Ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione (tra i quali quelli di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.), la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c.

5.4 L'esercizio della potestà risolutoria della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto

contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'articolo 32 della Legge 114/2014.

Articolo 6
Efficacia del patto di integrità

6.1 Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di affidamento fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Articolo 7
Foro competente

7.1 Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità tra l'Amministrazione e l'Operatore economico e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Torino li 30 marzo 2026

Per la Città di Torino

Per l'Affidatario
Il Legale Rappresentante
Dottoressa Giovanna Recchi